SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 52**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 marzo 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

89A0856

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 febbraio 1989, n. 70.

Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Per «prodotto a semiconduttori» si intende ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

2. Per «topografia» di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

3. Per «sfruttamento commerciale» si intende la vendita, l'affitto, il *leasing* o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o la offerta per tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma 5, e degli articoli 5, 6, 7, commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione «sfruttamento commerciale» non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

Art. 2.

Oggetto della tutela

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

3. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

Art. 3.

Titolarità

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto di lavoro disponga diversamente, al datore di lavoro dell'autore.

3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

Art. 4.

Contenuto dei diritti

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 consistono nella facoltà di:

a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;

b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. I diritti di cui al comma 1 sono alienabili e trasmissibili.

3. I diritti esclusivi di cui al comma 1 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche inclusi nella topografia stessa.

4. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 3, qualora tali topografie rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 2.

5. I diritti di cui al comma 1, lettera *b)*, si esauriscono limitatamente al singolo prodotto a semiconduttori o alla singola topografia, con il compimento del primo sfruttamento commerciale nel mondo effettuato da parte del titolare o con il suo consenso.

Art. 5.

Riconoscimento dei diritti

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 sono riconosciuti quando:

a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'articolo 2;

b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'articolo 7;

c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro della Comunità economica europea, ovvero residente o avente stabile organizzazione industriale o commerciale nel territorio di uno di detti Stati;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocità, se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane è analoga alla protezione prevista dalla presente legge.

Art. 6.

Durata della protezione

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia o il prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia sono stati per la prima volta sfruttati commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

Art. 7.

Richiesta di registrazione

1. Ogni topografia è protetta a condizione che ne sia richiesta la registrazione in Italia entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo.

2. Per le topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge la protezione è concessa a condizione che la domanda di registrazione sia presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

3. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo.

4. Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione e sia legittimato ad esercitarlo.

Art. 8.

Primo atto di sfruttamento commerciale

1. La data del primo atto di sfruttamento commerciale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deve essere precisata in apposita dichiarazione scritta.

Art. 9.

Ordinamento amministrativo

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dalla presente legge provvede l'Ufficio centrale brevetti, il quale procede agli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa.

Art. 10.

Domanda di registrazione

1. Per la presentazione della domanda di registrazione si applicano l'articolo 91 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e l'articolo 93 dello stesso decreto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338.

2. La domanda di registrazione deve essere corredata dai disegni e dalla documentazione necessari alla identificazione della topografia ed alla valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. I disegni e la documentazione allegati alla domanda diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia il richiedente può chiedere il differimento della visione pubblica di tali disegni e documentazione fino al primo sfruttamento comerciale della topografia e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione.

4. È consentita la divulgazione di tale materiale, in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, alle parti di una controversia avente ad oggetto la validità o la violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4.

Art. 11.

Esame della domanda di registrazione

1. L'Ufficio centrale brevetti, accertate la regolarità formale della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge, provvede alla registrazione della topografia e ne rilascia immediata certificazione all'interessato.

2. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9 indica quali dati devono essere riportati nel registro delle topografie e nel certificato di registrazione, nonché la procedura per la registrazione, anche ai fini della presentazione dei ricorsi alla commissione di cui all'articolo 13.

Art. 12.
Rifiuto di registrazione

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda di registrazione o non l'accoglie integralmente deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, alla commissione di cui all'articolo 13.

Art. 13.
Commissione dei ricorsi

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, nella materia regolata dalla presente legge, è ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla commissione dei ricorsi di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

2. L'ultimo comma dell'articolo 71 del citato regio decreto n. 1127 del 1939, aggiunto dall'articolo 17 della legge 14 febbraio 1987, n. 60, è sostituito dal seguente:

«I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 14.
Regime tributario

1. Al titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo il n. 90-*bis*, il seguente n. 90-*ter*:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare tasse	Modo di pagamento
90-*ter*. Certificati di registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori:		
1) per l'esame della domanda di registrazione.	600.000	ordinario
2) per la registrazione	500.000	ordinario
3) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia. . .	50.000	ordinario

Valgono le disposizioni riportate nelle note del precedente n. 90, in quanto applicabili.

La tassa di cui al punto 1) deve essere versata prima della presentazione della domanda e comprende la domanda di registrazione, l'eventuale lettera d'incarico e l'esame della domanda stessa; in caso di rigetto della domanda o di recesso dalla medesima, detta tassa non è rimborsabile.

La tassa di cui al punto 2) deve essere corrisposta, su richiesta dll'Ufficio centrale brevetti, prima del provvedimento di registrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'Ufficio respinge la domanda.

Art. 15.
Trascrizioni

1. Alla materia regolata dalla presente legge si applicano le disposizioni del titolo VII del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernenti le trascrizioni.

2. La costituzione e la modificazione dei diritti sulle topografie dei prodotti a semiconduttori intervenute prima della domanda di registrazione sono opponibili ai terzi dal giorno dei relativi atti, purché questi abbiano data certa.

Art. 16.
Menzione di riserva

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:

a) il segno T racchiuso da un cerchio;

b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;

c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia, o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di cui all'articolo 7.

3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i termini di cui all'articolo 7 o sia stata rifiutata definitivamente.

Art. 17.
Atti di contraffazione

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4, l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:

a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;

b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;

c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

Art. 18.

Risarcimento del danno ed equo compenso

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia, o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 17, è tenuto al riarcimento dei danni causati al titolare dei diritti esclusivi sulla topografia.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 17 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54-*quater, quinquies* e *sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 19.

Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti

1. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 4.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo compenso. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 20.

Azione per contraffazione

1. L'azione diretta all'accertamento della contraffazione, al risarcimento del danno o all'equo compenso non può essere iniziata prima della registrazione e può essere promossa soltanto per gli atti compiuti nel triennio che precede l'azione medesima.

2. In materia di protezione e tutela dei diritti inerenti alla topografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 74 a 89 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

3. Per i fatti di cui agli articoli 88 e 89 del citato regio decreto n. 1127 del 1939 si applicano le sanzioni amministrative, rispettivamente, da lire duemilioni a lire ventimilioni e da lire unmilione a lire diecimilioni.

4. Gli strumenti, le apparecchiature e gli altri accessori contenenti prodotti a semiconduttori, facenti parte della struttura o in dotazione di veicoli terrestri, navali, spaziali o aeromobili che entrino temporaneamente o accidentalmente nello spazio territoriale, marittimo e aereo italiano non possono formare oggetto di azioni per contraffazione né essere sottopposti a misure cautelari.

Art. 21.

Provvedimenti cautelari

1. I diritti esclusivi sulle topografie registrate e sui prodotti a semiconduttori possono essere tutelati con i provvedimenti di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 22.

Nullità della registrazione

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 5, lettera *c)*, 7, 8 e 10.

2. La sentenza che pronuncia la nullità della registrazione deve essere annotata nel registro delle topografie.

Art. 23.

Disposizioni nell'interesse della difesa militare o per cause di pubblica utilità

1. Alle topografie ed ai prodotti a semiconduttori che le incorporano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti articoli del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127:

a) articoli 10, 10-*bis* e 11. La sanzione amministrativa prevista in tale ultimo articolo viene fissata in una somma da lire un milione a lire diecimilioni;

b) articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65.

Art. 24.

Rivendicazione della titolarità della registrazione

1. Le disposizioni previste ai commi primo e secondo dell'articolo 27-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applicano alle azioni concernenti la titolarità di una topografia.

Art. 25.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 60 milioni annui per l'attività svolta dall'Ufficio centrale brevetti e in lire 85 milioni annui per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 13, si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 14.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 10:

Il testo vigente degli articoli 91 e 93 del R D. 29 giugno 1939, n. 1127, recante il «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per le invenzioni industriali» è il seguente:

«Art. 91. — Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Esse debbono essere scritte in lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione in lingua italiana».

«Art. 93. — Il richiedente o il mandatario se vi sia deve, in ciascuna domanda, indicare o eleggere il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto.

I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti, che li annota nel registro dei brevetti.

Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma precedente, e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio nel Regno, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio stesso.

I mutamenti del nome del titolare del brevetto debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nel registro dei brevetti».

Note all'art. 13:

— Il D.P.R. 24 novembre 1971,. n. 1199, reca norme per la «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

— Il testo dell'art. 71 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 71. — Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. I membri della commissione e il presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle regie Università o dei regi Istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

Il direttore dell'Ufficio fa parte della commissione senza voto deliberativo.

La commissione anzidetta ha altresì funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione.

I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 14:

Il titolo VIII della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante la «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative» riguarda la proprietà industriale (numeri di tariffa da 90 a 94).

Nota all'art. 15:

Il testo delle disposizioni del titolo VII del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, è il seguente:

«*Titolo VII*

TRASCRIZIONE

Art. 66. — Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti:

1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali;

2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratutito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti;

3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4) il verbale di pignoramento;

5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del codice di procedura civile;

7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti.

Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima e le sentenze relative;

10) le sentenze di cui all'art. 27-*bis* e le relative domande giudiziali;

11) le sentenze di cui all'art. 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali.

Art. 67. — La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell'Ufficio centrale dei brevetti di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.

L'Ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi, che provvede con sua sentenza motivata, sentito il richiedente, o un suo incaricato, e tenute presenti le eventuali osservazioni scritte.

L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto, a cui l'atto si riferisce, non nuociono alla validità della trascrizione.

Art. 68. — Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 66, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 4, 9 e 10 finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.

La trascrizione di verbale di pignoramento, finché dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa.

I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

Art. 69. — I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti di danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma, equivalente di quest'ultima.

Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.

La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, ai sensi del successivo art. 87.

Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione».

Nota all'art. 18:

Il testo degli articoli 54-*quater*, *quinquies* e *sexies* del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, è il seguente:

«Art. 54-*quater*. — Colui che vuol ottenere la licenza di cui all'art. 54 deve farne istanza motivata all'ufficio centrale brevetti, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'ufficio centrale brevetti dà pronta notizia dell'istanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.

Art. 54-*quinquies*. — L'ufficio dà pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente e dei suoi motivi.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, l'istante deve far pervenire all'ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni.

La licenza è concessa o negata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 54-*sexies*. — Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata la concessione. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi dell'art. 54-*quater*, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.

Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma.

La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio centrale brevetti.

Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti».

Nota all'art. 19:

Il testo dell'art. 50 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, è il seguente:

«Art. 50. — Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione che pervenga all'Ufficio centrale brevetti se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo della invenzione.

Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore la determinazione è fatta dal giudice.

Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti per la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle tasse annuali. La riduzione è concessa dall'Ufficio centrale brevetti. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata».

Nota all'art. 20:

Il testo degli articoli da 74 a 89 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, è il seguente:

«Art. 74. — Le azioni in materia di brevetti per invenzioni industriali hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.

Art. 75. — Le azioni in materia di invenzioni industriali si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti.

Tali azioni si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto; quando però il convenuto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, dette azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza; qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

L'indicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

Art. 76. — Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

Art. 77. — L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto.

Art. 78. — L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un brevetto per invenzione industriale può essere promossa anche di ufficio dal pubblico ministero.

L'azione di cui ai due comma precedenti deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto.

Art. 79. — Le decadenze o le nullità anche parziali di un brevetto di invenzione hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenze passate in giudicato.

Tali sentenze debbono essere annotate nel registro dei brevetti a cura dell'Ufficio centrale brevetti.

Art. 80. — Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di brevetti per invenzioni industriali deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti a cura di chi promuove il giudizio.

Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta.

Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei brevetti.

Art. 81. — Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere al presidente del tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti prodotti in violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.

L'autorità giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso è proposto, provvede d'urgenza e può subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione.

La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purché questi ne facciano commercio.

Art. 82. — Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione:

a) non sia notificata copia del ricorso e del decreto che li ordina a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato;

b) non sia instaurato il giudizio di merito;

c) non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato.

Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e perciò revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa.

Art. 83. — Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto d'invenzione industriale, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con sentenza provvisoriamente eseguibile, con o senza cauzione, la inibitoria della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto del brevetto fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva.

La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito.

Art. 83-*bis*. — I provvedimenti di cui agli articoli 81 e 83 possono essere chiesti dal richiedente dal momento in cui la domanda è resa accessibile ai terzi, oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata ai sensi dell'art. 4.

Art. 84. — In deroga a quanto è disposto negli articoli precedenti e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di brevetto per invenzione industriale finché figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

Art. 85. — L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di brevetto per invenzione industriale sia pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali, da essa indicati, a spese del soccombente.

La sentenza che accerta la violazione dei diritti di brevetto può ordinare che gli oggetti così prodotti o importati o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del brevetto stesso, salvo restando il diritto al risarcimento del danno.

È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma precedente, tenuto conto della residua durata del brevetto o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del brevetto, degli oggetti e dei mezzi di produzione.

In quest'ultimo caso, il titolare del brevetto può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito a norma dell'ultimo comma dell'articolo seguente sentito, occorrendo, un perito.

Art. 86. — La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa.

Delle cose costituenti violazione dei diritti di brevetto per invenzione industriale non si può disporre la remozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.

Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo e nel precedente articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il presidente del collegio o il pretore che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Art. 87. — I diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali possono formare oggetto di esecuzione forzata.

All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

Il regolamento potrà stabilire norme particolari per tale esecuzione e potrà anche determinare le modalità per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e per l'estinzione della garanzia.

Art. 88. — Chiunque, senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione industriale, è punito, a querela di parte, con multa fino a lire quattrocentomila [v. ora l'art. 20, comma 3, della legge qui pubblicata, *n.d.r.*].

Art. 89. — Chiunque appone, su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, è punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila [v. ora l'art. 20, comma 3, della legge qui pubblicata, *n.d.r.*]».

Nota all'art. 21:

Il testo delle disposizioni contenute nel capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è il seguente:

«*Capo III*. DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE.

Art. 61 *(Consulente tecnico)*. — Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Art. 62 *(Attività del consulente)*. — Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti e degli articoli 441 e 463 [in virtù dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, agli articoli 441 e 463 sono sostituiti gli articoli 424 e 445, *n.d.r.*].

Art. 63 *(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)*. — Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 64 *(Responsabilità del consulente)*. — Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti [comma così sostituito dall'art. 25 della legge 4 giugno 1985, n. 281, *n.d.r.*].

Art. 65 *(Custode)*. — La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.

Art. 66 *(Sostituzione del custode)*. — Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 67 *(Responsabilità del custode)*. — Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila [elevata a lire ventimila dall'art. 3 del D.Lgs 9 aprile 1948, n. 438, *n.d.r.*].

Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Art. 68 *(Altri ausiliari)*. — Nei casi previsti dalla legge e quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica».

Nota all'art. 23:

Il testo degli articoli 10, 10-*bis*, 11, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, è il seguente:

«Art.10. — In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese, ed ha facoltà, altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi».

Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi di questo decreto.

I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese.

Art. 10-*bis*. — Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura.

Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dalla invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto».

«Art. 11. — Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati nei precedenti articoli 10 e 10-*bis*, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 5.000.000 [v. ora l'art. 23 della legge qui pubblicata, *n.d.r.*]».

«Art. 60. — I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato.

L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce all'Amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'Amministrazione stessa».

«Art. 61. — L'espropriazione ha luogo per decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la commissione dei ricorsi.

Il decreto di espropriazione dell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione.

La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale».

«Art. 62. — Nel decreto di espropriazione per pubblica utilità, è anche fissata l'indennità spettante al titolare del brevetto, sentita la Commissione dei ricorsi; nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità può invece essere determinata successivamente».

«Art. 63. — Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità è fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennità sarà determinata da un collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e il terzo, con funzione di presidente, dai due nominati o, in caso di disaccordo, dal Ministro per le corporazioni.

Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento».

«Art. 64. — Il lodo deve essere depositato presso il Ministero delle corporazioni entro tre mesi dall'accettazione dell'arbitro o dalla costituzione del collegio arbitrale. È ammessa una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto segreto a richiesta del Ministero espropriante e non è soggetto ad alcun gravame. Il Ministero delle corporazioni rilascia, a domanda dell'interessato, certificato di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi e della persona del creditore.

All'inventore, il quale provi di aver perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito alla espropriazione, sarà concesso un equo indennizzo, osservate le norme del presente e dei precedenti articoli».

«Art. 65. — Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare dell'indennità, le quali sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Nei casi però di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, il decreto non è soggetto ad alcun gravame.

I decreti di espropriazione devono essere annotati nel registro dei brevetti a cura dell'Ufficio».

Nota all'art. 24:

Il testo dell'art. 27-*bis* del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, è il seguente:

«Art. 27-*bis*. — Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al brevetto spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda da quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

Se il brevetto sia stato rilasciato a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:

a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto;

b) far valere la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne aveva diritto.

Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'art. 38, comma primo, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma precedente, la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 751):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 29 dicembre 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede redigente, il 4 febbraio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione il 28 e 29 settembre 1988.

Relazione scritta e testo degli articoli annunciati l'11 ottobre 1988 (atto n. 751/*A* - relatore sen. VENTURI).

Esaminato in aula e approvato il 20 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3281):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 31 gennaio 1989.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa; il 9 febbraio 1989.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 15 febbraio 1989.

89G0100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 febbraio 1989.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 novembre 1988, di durata quinquennale, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 254803/66-AU-173 del 18 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1988, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo dell'8,50%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU, con godimento 28 novembre 1988;

Visto, in particolare, l'art. 20 del suddetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 28 novembre 1988, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,50% 1988/1993» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,50% 1988/1993» «ISSUE OF ECU 1,000,000,000».

Seguono, poi, le diciture, in lingua italiana ed inglese, e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, per la dicitura: «SOTTOSCRITTO DAGLI OPERATORI RESIDENTI ALL'INTERNO AL CAMBIO DI LIRE 1.539,91 PER OGNI ECU», del numero assegnato al certificato e del numero di codice ABI — ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo — nonché per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: «IL MINISTRO DEL TESORO» «THE MINISTER OF THE TREASURY»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,50% 1988/1993».

Seguono, poi, le diciture, in lingua italiana ed inglese, e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 18 novembre 1988.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 di ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 di ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1989
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 103

89A0859

DECRETO 9 febbraio 1989.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 24 febbraio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 24 febbraio 1989, scadenza il 1° marzo 1990 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettanta giorni, non superiore al 9,85%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca abilitata», sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco;
1,31	franchi francesi;
0,0878	lira sterlina;
140	lire italiane;
0,256	fiorino olandese;
3,71	franchi belgi;
0,140	franco lussemburghese;
0,219	corona danese;
0,00871	sterlina irlandese;
1,15	dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 1° marzo 1990, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 1° marzo 1990 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 27 febbraio 1990.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Gli operatori «non residenti» potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il mese precedente la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 27 febbraio 1990.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 9,85% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 21 febbraio 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 9,85%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 24 febbraio 1989, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 21 febbraio 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 24 febbraio 1989, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 21 febbraio 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 22 febbraio 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita Convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1989
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 75

89A0884

DECRETO 23 febbraio 1989.

Determinazione delle caratteristiche tecniche e del colore del vestiario uniforme assegnabile al personale adibito al servizio civile in attività presso le amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 28 maggio 1955 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1955, concernente disposizioni sulle caratteristiche ed uso delle uniformi per il personale subalterno delle amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1973 e 28 maggio 1975 che hanno recato modificazioni ed integrazioni al predetto decreto 28 maggio 1955;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha inquadrato il personale statale in qualifiche e profili professionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1985 che ha aggiornato ed integrato le disposizioni relative alle uniformi invernali ed estive del personale ausiliario statale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, che ha introdotto nell'ordinamento del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno nuove qualifiche di mestiere;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1988, che ha provveduto ad una nuova regolamentazione della materia adeguando le norme che regolano l'assegnazione dei capi di vestiario alle sopravvenute e nuove esigenze dei servizi;

Ritenuta la necessità di stabilire le specifiche tecniche sulla base delle quali dovranno essere confezionati i capi di vestiario in dotazione al personale civile dello Stato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 giugno 1988;

Sentito il Provveditorato generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono fissate le caratteristiche tecniche ed il colore del vestiario uniforme assegnabile al personale adibito al servizio civile in attività presso le amministrazioni dello Stato che disimpegna in via permanente ed esclusiva le seguenti mansioni:

1) addetti alle anticamere, portieri, commessi doganali, assistenti e custodi idraulici, custodi di monumenti, delle gallerie e delle opere d'arte in genere di proprietà dello Stato, custodi di biblioteche pubbliche governative, bidelli degli istituti di istruzione secondaria governativi;

2) addetti al servizio di motociclista e di ciclista;

3) addetti alla guida delle autovetture di proprietà dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato, alle altre autorità cui tale uso è consentito;

4) valletti in servizio alle udienze del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali;

5) cuochi, cucinieri, addetti ai servizi di ristoro e mensa, addetti ai servizi di pulizia.

Art. 2.

I capi di vestiario per il personale previsto al punto 1) del precedente art. 1 dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Dotazione invernale:

a) giacca di stoffa di colore grigio, doppio petto, con due asole e due file parallele di tre bottoni medi (linea 34), con taschino superiore a sinistra, tagliato, senza pattina; due tasche in basso tagliate senza pattina;

b) pantaloni della stessa stoffa della giacca, lunghi, senza risvolti;

c) camicie a manica lunga di colore bianco;

d) cravatte di colore blu;

e) calzini lunghi di colore blu;

f) scarpe nere;

g) berretto di stoffa, di colore grigio, munito delle seguenti caratteristiche:

visiera cuoio nero lucido, con attacco a due bottoni piccoli (linea 22) di metallo colore argento con le iniziali R.I.; soggolo in cordone da mm 4 a treccia di seta colore grigio applicato ai bottoni; fregio nella parte mediana anteriore con le iniziali in carattere stampatello dell'amministrazione da cui il personale dipende. Per i portieri il berretto è dotato di un bordo di lamina colore argento mm 37 intorno alla fascia;

h) cappotto di panno grigio, doppio petto, collo a due usi, due file parallele di tre bottoni grandi a quattro fori, due tasche orizzontali con patte senza bottoni, schienale liscio, un po' a vita, spacco fissino in fondo con bottoncino, lunghezza 35-40 cm da terra;

i) impermeabile di colore grigio ad un petto, abbottonatura a quattro bottoni con mostra, maniche raglan, collo doppio uso, spacco posteriore con bottoncino, tasche tagliate oblique con pattina; cintura munita di passanti di fermo mobile ed assicurata all'impermeabile mediante due passanti laterali fissi; taschino interno orizzontale con pattina e bottone di chiusura;

l) guanti di pelle ovina di colore marrone;

m) soprabitone (palamidone) in lana di colore blu (finissaggio tipo castorino), lungo fino a circa 10 cm da terra; collo chiuso e rovesciato; due file parallele di tre bottoni grandi (linea 40) di metallo color argento con le iniziali R. I., grandi patte alla troncatura della vita e finte patte con bottoncini alla parte posteriore, fodere delle falde di stoffa rossa.

Dotazione estiva:

a) giacca di stoffa leggera di colore grigio, ad un petto con due asole e due bottoni medi (linea 34), con taschino superiore a sinistra tagliato senza pattina, due tasche tagliate in basso senza pattina;

b) pantaloni colore grigio della stessa stoffa della giacca, lunghi, senza risvolti;

c) camicie a manica corta di colore celeste;

d) cravatte di colore blu;

e) calzini lunghi di colore blu;

f) scarpe nere;

g) berretto estivo di stoffa leggera di colore grigio della stessa foggia del berretto invernale.

Art. 3.

I capi di vestiario da assegnare al personale addetto al servizio di anticamera dei Ministri dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) frac di colore nero per la dotazione invernale e grigio per quella estiva, pantaloni lunghi con pences, senza risvolti, della stessa stoffa e colore del frac medesimo;

b) camicie bianche a manica lunga;

c) calzini lunghi di colore nero;

d) cravatte o papillon di colore nero;

e) scarpe nere.

Art. 4.

I capi di vestiario da assegnare al personale addetto al servizio di anticamera dei Sottosegretari di Stato, del Primo Presidente della Corte di cassazione, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti, dell'Avvocato generale dello Stato, dei primi presidenti di corte d'appello, dei presidenti delle altre magistrature equiparate, dei procuratori generali della Repubblica presso le magistrature predette, dei prefetti e dei direttori generali, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Dotazione invernale:

a) giacca di colore blu, doppio petto, con due asole e due file parallele di tre bottoni, due tasche in basso tagliate senza pattina, taschino superiore a sinistra tagliato senza pattina;

b) pantaloni di colore blu della stessa stoffa della giacca, lunghi, senza risvolti;

c) camicie bianche a manica lunga;

d) cravatte di colore azzurro;

e) calzini di colore blu;

f) scarpe nere.

Dotazione estiva:

a) giacca di stoffa leggera di colore blu, ad un petto con due asole e due bottoni, taschino superiore a sinistra tagliato senza pattina, due tasche in basso senza pattina;

b) pantaloni di colore blu della stessa stoffa della giacca, lunghi, senza risvolti;

c) camicie bianche a manica lunga;

d) cravatte di colore azzurro;

e) calzini di colore blu;

f) scarpe nere.

Art. 5.

I capi di vestiario da assegnare al personale addetto al servizio di anticamera del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) livrea composta di marsina in tessuto blu per la dotazione invernale e grigio per quella estiva, con bottoni grandi (linea 34) di metallo color argento con le iniziali R.I.;

b) pantaloni di tessuto blu per la dotazione invernale e grigio per quella estiva con profilo di panno rosso;

c) camicie bianche a manica lunga;

d) cravatte di colore blu;

e) calzini di colore blu;

f) scarpe nere.

Art. 6.

I capi di vestiario previsti per il personale addetto al servizio di motociclista e di ciclista dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Dotazione invernale:

a) giacca di stoffa grigia, doppio petto, con due asole e due file parallele di tre bottoni (linea 34), con taschino superiore a sinistra tagliato senza pattina, tasche in basso tagliate senza pattina;

b) pantaloni della stessa stoffa della giacca, lunghi, senza risvolti;

c) cappotto di panno grigio con le caratteristiche indicate alla lettera *h)* dell'art. 2;

d) impermeabile di colore grigio con le caratteristiche di cui al punto *i)* dell'art. 2;

e) giacca di pelle sintetica (solo per i motociclisti);

f) guanti di pelle ovina di colore marrone;

g) camicie a manica lunga di colore bianco;

h) calzini lunghi di colore blu;

i) cravatte di colore blu;

l) scarpe nere;

m) casco protettivo del tipo omologato di colore bianco (solo per i motociclisti).

Dotazione estiva:

a) giacca e pantaloni del tipo previsto alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 per la dotazione estiva;

b) camicie a manica corta di colore celeste;

c) calzini lunghi di colore blu;

d) cravatte di colore blu;

e) scarpe nere.

Art. 7.

I capi di vestiario assegnabili al personale addetto alla guida delle autovetture di cui al punto 3) dell'art. 1 del presente decreto dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Dotazione invernale:

a) giacca di stoffa blu, doppio petto, con due asole, due file parallele di tre bottoni medi (linea 34), con taschino superiore a sinistra tagliato senza pattina; due tasche in basso tagliate senza pattina;

b) pantaloni della stessa stoffa della giacca, lunghi, senza risvolti;

c) cappotto di panno blu della stessa foggia di quello di cui alla lettera *h)* dell'art. 2 del presente decreto;

d) camicie bianche a manica lunga;

e) cravatte di colore blu;

f) calzini lunghi di colore blu;

g) scarpe nere;

h) impermeabile di colore blu della stessa foggia prevista alla lettera *i)* del sopra citato art. 2;

i) guanti marroni di pelle ovina;

l) tute di tela blu intere e a due capi.

Dotazione estiva:

a) giacca e pantaloni di stoffa leggera di colore blu, della stessa foggia prevista rispettivamente alle lettere *a)* e *b)* della dotazione estiva del precedente art. 2;

b) camicie di colore celeste, manica corta;

c) cravatte di colore blu;

d) calzini di colore blu;

e) scarpe nere.

Art. 8.

Le uniformi previste per i valletti in servizio alle udienze del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) zimarra di panno nero;

b) pantaloni corti dello stesso panno della zimarra;

c) fascia addominale di seta moiré rossa;

d) cravatta jabot di tela bianca e merletti;

e) mantello di panno rosso;

f) tocco di panno nero di seta moiré;

g) scarpe nere di vitello con fibbia argentata;

h) calze lunghe nere di cotone.

Art. 9.

I capi di vestiario da assegnare al personale femminile che espleta le mansioni previste al punto 1) del precedente art. 1 dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Dotazione invernale:

a) giacca di stoffa di colore grigio-azzurro, ad un petto, con due asole e bottoni, con risvolti, taschino superiore a sinistra, tasche a taglio senza pattina;

b) gonna con fondo piega della stessa stoffa della giacca ovvero, in alternativa, pantalone;

c) cappotto di panno grigio-azzurro tipo redingote a due petti e bottoni, tasche a taglio con pattina;

d) bustina grigio-azzurro dello stesso tessuto dell'uniforme.

Dotazione estiva:

a) giacca di stoffa leggera di colore grigio-azzurro, della stessa foggia della giacca invernale;

b) gonna di stoffa leggera di colore grigio-azzurro, della stessa foggia della gonna invernale ovvero, in alternativa, pantalone;

c) bustina estiva di stoffa leggera grigio-azzurro, della stessa foggia della bustina invernale.

Per entrambe le dotazioni sono previste: camicie, scarpe e calze, analoghe nella qualità a quelle prescritte per il personale maschile di cui al presente decreto e di foggia opportunamente adeguata al personale femminile che ne beneficia.

Art. 10.

Lungo il bordo del taschino delle giacche dovranno essere applicate, su di un supporto di tessuto, le iniziali a carattere stampatello dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 11.

I capi di vestiario da assegnare al personale previsto al punto 5) del precedente art. 1 dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Dotazione per cuoco:

a) giacca a due petti, di colore bianco, collo in piedi con punte arrotondate, con abbottonatura a V, con ampie paramonture interne per rinforzo attaccatura bottoni, dieci occhielli, dieci bottoni ricoperti del medesimo tessuto (cinque per parte) per abbottonatura a destra più un controbottone quattro fori interno, manica più corta di cm 5 circa del normale con spacco arrotondato e con paramano interno del medesimo tessuto con possibilità di rimbocco, schienale liscio, impuntura che arriva ai davanti, al collo e fondo manica;

b) pantalone lungo senza rimbocco, una tasca posteriore applicata con occhiello e bottone, due tasche oblique, cinta anche internamente del medesimo tessuto lunga con occhiello e bottone, sei passanti in vita, cerniere e gancio, una piega per parte;

c) cappello normale per cuoco con fascia alta cm 12/13 con quattro teli di tessuto, cupola di cm 60 di diametro con pieghe che entrino nella fascia.

Dotazione per cucinieri:

a) giacca ad un petto diritta davanti di colore bianco, collo in piedi, cinque bottoni, cinque occhielli, due tasche applicate in basso, manica liscia, schienale liscio, impuntura che arriva solo al collo e alla tasca;

b) pantalone del tipo previsto per i cuochi;

c) bustina alta cm 10 con soffietto in alto profondo cm 40 con fascia esterna diritta in doppio tessuto alta cm 40.

Dotazione per addetto servizio di ristoro e mensa:

a) giacca del tipo previsto per i cucinieri, con rigatini bianchi e blu;

b) pantalone del tipo previsto per i cuochi;

c) bustina del tipo prevista per i cucinieri;

d) grembiulone con pettorina senza tasche, lacci del medesimo tessuto, due in vita per allacciatura ed uno per il girocollo, lunghezza cm 80/100 secondo statura.

Dotazione addetto ai servizi di pulizia:

a) tuta a due capi di colore blu per il personale maschile;

b) camice di cotone, ad un petto, di colore celeste, con cinque bottoni, due tasche laterali a toppa ed un taschino nella parte superiore a sinistra, per il personale femminile.

I capi di vestiario di cui al presente articolo, la cui dotazione è rinnovabile annualmente, saranno confezionati con gli opportuni adeguamenti nella foggia in caso di assegnazione al personale femminile.

Art. 12.

Le caratteristiche tecniche del vestiario assegnabile al personale che disimpegna servizi di fatica oppure di operatore meccanografico, di ciclostile e di macchine similari per ufficio dovranno essere le seguenti:

a) camiciotto di tela blu, ad un petto con cinque bottoni, due tasche laterali a toppa e un taschino nella parte superiore sinistra, cintura dello stesso tessuto;

b) camice di cotone, ad un petto, colore blu oppure bianco o nero, abbottonatura sul davanti mediante sei bottoni, mostra interna alta cm 6, maniche con linguetta stringimaniche, martingala di un solo pezzo applicata al punto di vita, due tasche laterali ed un taschino in alto a sinistra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1989

p. *Il Ministro:* PUJIA

89A0868

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 febbraio 1989.

Norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione calore a servizio delle serre.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Visto il campo di applicazione delle circolari del Ministero dell'interno n. 68 del 25 novembre 1969 e n. 73 del 29 luglio 1971;

Rilevata la necessità di emanare norme di sicurezza antincendi da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione calore a servizio delle «serre»;

Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Ritenuto di doverle approvare ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 577;

Decreta:

Sono approvate le norme di sicurezza antincendi, di cui all'allegato al presente decreto, da applicarsi nella progettazione ed installazione di impianti di produzione di calore a servizio delle «serre».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1989

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI DA APPLICARSI NELLA PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE A SERVIZIO DELLE «SERRE»

1) *Campo di applicazione.*

Le presenti norme si applicano agli impianti di produzione di calore di potenzialità superiore a 35 kW (30.000 Kcal/h) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso per il riscaldamento delle «serre».

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme per «serra» si intende una porzione di terreno che deve essere utilizzata unicamente dal personale addetto ed è separata dall'ambiente esterno per ottenere condizioni climatiche idonee alla coltura praticata.

La separazione dall'ambiente esterno può essere realizzata con materiali combustibili o non.

2) *Ubicazione e accessi.*

Il generatore termico può essere installato all'interno della serra o all'esterno ovvero in un locale ad esso esclusivamente destinato, realizzato con materiali non combustibili e con accesso diretto dall'esterno. Intorno al generatore di calore alimetato con combustibile liquido deve realizzarsi un cordolo impermeabile di materiale non combustibile di altezza non inferiore a 0,20 m.

Fra l'involucro del generatore e le pareti della serra o del locale ove è installato deve essere lasciato uno spazio libero per assicurare l'accessibilità agli organi di comando ed ai dispositivi di sicurezza. Nel caso di generatori installati all'interno di serre realizzate con materiale combustibile devono osservarsi le seguenti distanze minime:

0,60 m tra l'involucro del generatore e le pareti della serra;

1,00 m tra l'involucro del generatore ed il soffitto della serra.

Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura schermo REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m dalla proiezione retta del generatore.

3) *Aerazione.*

Il locale o la serra all'interno dei quali è installato il generatore termico, devono essere aerati con superficie non inferiore a 0,50 m².

4) *Deposito combustibili.*

Per i depositi di combustibili gassosi devono osservarsi le vigenti norme.

I depositi di combustibile solido possono essere ubicati anche all'interno delle serre ad una distanza dall'involucro del generatore non inferiore a 5 m

Anche i depositi di combustibile liquido possono essere ubicati all'interno delle serre in serbatoi interrati con la generatrice superiore ad almeno 20 cm al di sotto del piano di calpestio (se questo è transitabile da veicoli tale misura deve essere almeno 70 cm), ovvero ricoperti di terra, ovvero fuori terra su apposite selle.

Nel caso di serbatoi fuori terra installati all'interno di serre realizzate con materiale combustibile devono osservarsi le seguenti distanze minime:

0,60 m tra il perimetro del serbatoio e le pareti della serra;

1,00 m tra il perimetro del serbatoio ed il soffitto della serra.

Se tali distanze non sono rispettate deve essere interposta una struttura schermo REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m dalla proiezione retta del serbatoio.

La distanza tra i serbatoi fuori terra e l'involucro del generatore deve essere non inferiore a 5 m.

I serbatoi fuori terra devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità non inferiore ad 1/4 del volume dei relativi serbatoi.

5) *Dispositivi di sicurezza e di controllo.*

Per i dispositivi di sicurezza e di controllo si applicano le disposizioni contenute nelle circolari n. 68/1969 e n. 73/1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

6) *Impianti elettrici.*

Si applica la legge n. 186 del 1° marzo 1968.

7) *Divieti.*

Nell'ambiente ove è ubicato il generatore termico è vietato usare fiamme libere depositare sostanze infiammabili oltre a quelle previste per il funzionamento dell'impianto, depositare concimi a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci.

8) *Mezzi di estinzione portatili.*

Deve essere prevista l'installazione di almeno un estintore portatile di «tipo approvato» per classi di fuochi A - B - C con capacità estinguente non inferiore a 13A - 89B - C, idoneo anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica.

Le disposizioni contenute nel presente decreto vanno osservate ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (punto 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982) per gli impianti di potenzialità superiori a 119 kW (100.000 Kcal/h).

Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio, a chiarimento di quanto indicato al primo comma del punto 10 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 8 marzo 1985, la presente norma deve essere osservata almeno per i requisiti di ubicazione, aerazione, accesso, dispositivi di sicurezza e divieti.

89A0858

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 febbraio 1989.

Modificazioni all'allegato 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 1842/83 e n. 2167/83 relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale 10 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983, che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 2167/83 della commissione del 28 luglio 1983, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 28 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 1987;

Visto il regolamento CEE n. 2185/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 che fissa il nuovo tasso dell'ECU applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989;

Considerato che, in relazione all'intervenuta normativa comunitaria, occorre modificare l'allegato 1 del succitato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1983 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro-capite (gr)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 2 D.M.) (gr)	Entità del contributo espresso in L./100 kg a decorrere dall'1-1-1989
Categoria I:			
1) Latte intero crudo	257,5	515	57.489,60
2) Latte intero, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT	257,5	515	57.489,60
3) Latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT, e contenente almeno il 90% in peso di latte intero	257,5	515	57.489,60
4) Yogurt al latte intero	257,5	515	57.489,60
5) Yogurt zuccherato, al cacao o aromatizzato alla frutta, contenente almeno l'85% in peso di latte intero o alla polpa di frutta, contenente almeno l'80% in peso di latte intero	257,5	515	57.489,60

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro-capite (gr)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 2 D.M.) (gr)	Entità del contributo espresso in L./100 kg a decorrere dall'1-1-1989
Categoria II:			
6) Latte parzialmente scremato, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT	257,5	515	34.939,80
7) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato	257,5	515	34.939,80
8) Yogurt al latte parzialmente scremato	257,5	515	34.939,80
9) Yogurt zuccherato, al cacao o aromatizzato alla frutta, contenente almeno l'85% in peso di latte parzialmente scremato o alla polpa di frutta, contenente almeno l'80% in peso di latte parzialmente scremato	257,5	515	34.939,80
Categoria III:			
10) Latticello e latte battuto	257,5	515	17.329,48
Categoria IV:			
11) Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa sulla sostanza secca uguale o superiore al 40%	73,5	147	201.213,60
Categoria V:			
12) Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materia grassa sulla sostanza secca, uguale o superiore al 45%	28,61	57,2	517.406,40
Categoria VI:			
13) Grana padano	25,7	51,5	574.896,00
Categoria VII:			
14) Parmigiano reggiano	23,4	46,8	632.385,60

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0860

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 1989.

Dichiarazione dell'esistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e lo Stato del Kuwait ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni dello Stato del Kuwait esistenti in Italia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che presso la pretura di Roma è in corso una procedura esecutiva ad istanza di Madkour Amer Shazely Mohamed nei confronti dell'ambasciata dello Stato del Kuwait in Roma, avente ad oggetto somme di denaro depositate presso il Banco di Santo Spirito, come risulta da informazioni fornite dalla V sezione civile della pretura di Roma;

Vista l'istanza dell'ambasciatore in Italia dello Stato del Kuwait, in data 17 ottobre 1988, e la nota verbale del Ministero degli affari esteri del Kuwait, in data 2 novembre 1988, con le quali si chiede, a titolo di reciprocità, in applicazione della legge italiana, «la revoca immediata» della procedura esecutiva di cui trattasi;

Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata italiana in Al Kuwait risulta che, pur non esistendo in detto Stato leggi nazionali che disciplinino la materia della esecuzione su beni di Stati esteri, e pur avendo l'ordinamento locale fatte proprie le norme della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, tuttavia tale convenzione non risulta costantemente osservata, essendo state in più occasioni adottate decisioni a carico di rappresentanze diplomatiche estere: ad esse è stata però mai data esecuzione, vigendo l'impegno assunto dal Governo del Kuwait, più volte manifestato, di assicurare protezione legale e generale «a conti bancari e proprietà tutte» delle missioni diplomatiche accreditate presso lo Stato del Kuwait; che la situazione così rappresentata, anche in mancanza di specifiche disposizioni di legge, realizza nella sostanza, con riguardo alla prassi vigente, una condizione di rilevanza analoga a quella esistente in Italia per la sequestrabilità e la sottoposizione, in genere, a misure cautelari od esecutive di beni di Stati esteri, pure assoggettate alla previa valutazione dell'amministrazione; che, dunque, nei rapporti fra l'Italia e lo Stato del Kuwait esiste la condizione di reciprocità prevista dal regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Attesa la inopportunità di autorizzare la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso la pretura di Roma, in considerazione della possibile compromissione dei rapporti esistenti fra l'Italia e il Kuwait, conformemente al parere espresso al riguardo dal Ministero degli affari esteri in data 20 gennaio 1989;

Decreta:

Dichiara la sussistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la prosecuzione della procedura esecutiva in corso presso la pretura di Roma, su iniziativa di Madkour Amer Shazely Mohamed, nei confronti dell'ambasciata dello Stato del Kuwait.

Roma, addì 25 febbraio 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A0892

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1989

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1989 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1988		72.853.540.314		
Gestione di bilancio	Entrate finali	22.974.785.438.829		+ 552.344.525.760
	Spese finali		22.422.440.913.069	
	Rimborso di prestiti		8.972.023.419.170	
	Accensione di prestiti	8.602.015.173.917		
	TOTALE	31.576.800.612.746	31.394.464.332.239	+ 182.336.280.507
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	165.813.126.636.524	173.549.606.419.343	— 7.736.479.782.819
	Crediti di tesoreria	53.503.515.879.969	45.922.173.294.709	+ 7.581.342.585.260
	TOTALE	219.316.642.516.493	219.471.779.714.052	— 155.137.197.559
	TOTALE COMPLESSIVO	250.966.296.669.553	250.866.244.046.291	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1989			100.052.623.262	
	TOTALE A PAREGGIO	250.966.296.669.553	250.966.296.669.553	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1988	Al 31 gennaio 1989	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	72.853.540.314	100.052.623.262	+ 27.199.082.948
Crediti di tesoreria	179.928.168.053.504	172.346.825.468.244	— 7.581.342.585.260
TOTALE	180.001.021.593.818	172.446.878.091.506	— 7.554.143.502.312
Debiti di tesoreria	625.132.464.172.544	617.395.984.389.725	+ 7.736.479.782.819
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 445.131.442.578.726	— 444.949.106.298.219	+ 182.336.280.507

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 gennaio 1989: 1.259.038.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 1989

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	19.935.000.000.000 *				
TITOLO II — **Entrate extra tributarie**	2.774.143.248.785 *				
ENTRATE CORRENTI...	22.709.143.248.785 *	TITOLO I — **Spese correnti**	21.733.373.536.156	Risparmio pubblico....	+ 975.769.712.629 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	265.642.190.044 *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	689.067.376.913		
ENTRATE FINALI...	22.974.785.438.829	SPESE FINALI...	22.422.440.913.069	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	+ 552.344.525.760
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	8.972.023.419.170		
ENTRATE FINALI...	22.974.785.438.829	SPESE COMPLESSIVE...	31.394.464.332.239	Ricorso al mercato ..	— 8.419.678.893.410
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	8.602.015.173.917				
ENTRATE COMPLESSIVE	31.576.800.612.746	SPESE COMPLESSIVE...	31.394.464.332.239	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 182.336.280.507

* Dati provvisori.

89A0893

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Messina ad eseguire analisi di acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2592 del 27 gennaio 1989 i dipartimenti farmaco-biologico e farmaco-chimico della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Messina sono stati autorizzati ad eseguire rispettivamente analisi microbiologiche e analisi chimiche particolareggiate di acque minerali.

89A0861

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto della Confederazione cooperative italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1989 è stato approvato, ai sensi e per effetto degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, il nuovo testo di statuto della Confederazione cooperative italiane, con sede in Roma, deliberato dal congresso nazionale della confederazione, svoltosi a Roma nei giorni 23 - 26 marzo 1988.

89A0862

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Jovençan

Con deliberazione della giunta regionale n. 188 del 13 gennaio 1989, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 2 del vigente piano regolatore generale del comune di Jovençan, adottata con deliberazione consiliare n. 138/G del 16 gennaio 1987.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

89A0844

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 20 luglio 1988 concernente: «Ulteriore proroga dei benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987. (Ordinanza n. 1509/FPC)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 2 agosto 1988).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 6, secondo rigo, dove è scritto: «... dal 1° luglio *1983* al 31 dicembre 1988 ...», leggasi: «... dal 1° luglio *1988* al 31 dicembre 1988 ...».

89A0891

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100890520) L. 1.000